

Modifiche alla circolare in materia di conferimento di uffici direttivi con particolare riferimento ai paragrafi 3 e 4 della circolare 13000 – Deliberazione del 7 luglio 1999
(Deliberazione del 22 giugno 2005)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 22 giugno 2005, ha adottato la seguente delibera:

“ Le modifiche alla circolare in materia di conferimento di uffici direttivi oggetto della presente delibera si muovono nell’ottica di una razionalizzazione dei procedimenti e di un’accelerazione dei relativi tempi di definizione.

Pur nella consapevolezza, per un verso, della necessità di una complessiva rivisitazione della circolare in esame – anche al fine di realizzare un più armonico coordinamento con la normativa consiliare in tema di conferimento di uffici semidirettivi – e, per altro verso, dell’esigenza di assicurare la migliore funzionalità all’attività dei Consigli giudiziari in considerazione dei crescenti ed impegnativi compiti ad essi attribuiti non solo in tema di conferimento d uffici direttivi, le modifiche oggetto della presente delibera consentiranno una riduzione dei tempi dei procedimenti, una più serrata tempistica nella formulazione dei pareri, una più organica ed omogenea raccolta degli elementi conoscitivi funzionali alle valutazioni dei Consigli giudiziari e alle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Le modifiche si collocano su tre piani.

1. Pubblicazione delle vacanze

La disciplina relativa alla cessazione del rapporto di servizio del magistrato e, in particolare, la necessità, in alcuni casi, che per il perfezionamento della fattispecie estintiva intervenga la conoscenza da parte dell’interessato del decreto ministeriale di recezione della delibera consiliare fanno sì che sia individuabile con certezza la data di cessazione del rapporto solo nel caso di collocamento a riposo per raggiunto limite di età.

Come è noto ai sensi dell’art. 5 del R.D. lgs. 31 maggio 1946 n. 511 “i magistrati sono collocati a riposo al compimento del 70° anno di età: successivamente, il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, all’art. 16 comma 1, ha previsto la facoltà, tra gli altri, dei magistrati di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età fissati per il collocamento a riposo: con delibera del 7 marzo 1994, il Consiglio ha disciplinato l’esercizio della relativa facoltà. Da ultimo, l’art. 34 comma 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 ha inserito nel corpo dell’art. 16 del D Lgs. n. 503 del 1992 il comma 1 bis che estende ad alcune categorie, tra cui i magistrati ordinari, la facoltà di trattenimento in servizio fino al 75° anno di età. Con delibera del 15 gennaio 2003, è stato previsto che, esercitata la facoltà da parte degli interessati di chiedere il trattenimento in servizio fino ai settantacinque anni, il Consiglio ne delibera la presa d’atto con l’individuazione della data di collocamento a riposo.

In tale ipotesi, dunque, il Consiglio è in grado di individuare con sufficiente anticipo la data di cessazione dal servizio del magistrato, sicchè, nel caso in cui lo stesso sia titolare di un ufficio direttivo, la pubblicazione della vacanza può essere congruamente anticipata. Al fine di contemperare le esigenze connesse appunto all’anticipazione della pubblicazione rispetto alla data di cessazione dal servizio con la possibilità che la data stessa sia anticipata a seguito del perfezionamento di altre cause estintive del rapporto di servizio, è stato individuato – con una previsione inserita all’inizio del paragrafo n. 4 - il termine di sei mesi dall’inizio della vacanza.

2. Elementi di conoscenza

Le innovazioni funzionali ad assicurare una maggiore organicità ed omogeneità degli elementi conoscitivi raccolti in vista del conferimento dell’ufficio direttivo si muovono in una triplice direzione.

Innanzitutto, si è stabilito – inserendo una previsione ad hoc nella parte finale del paragrafo n. 3 – che a corredo della domanda, l'aspirante presenti una concisa scheda di autorelazione contenente gli elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell'ufficio direttivo. La scheda di autorelazione è destinata a rivelarsi particolarmente significativa allo scopo di rappresentare elementi idonei a delineare il profilo attitudinale dell'aspirante, nonché per evidenziare gli elementi di cui al punto e.2) del paragrafo A) della circolare in materia di conferimento di uffici direttivi.

Le altre due modifiche sono state inserite nel corpo del paragrafo 4.

Con la prima si è disciplinato il caso che nel triennio anteriore alla data della vacanza l'aspirante sia già stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo analogo a quello richiesto: per tale ipotesi si è stabilito che il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvederanno alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nel caso in cui risultino elementi che comportino la modifica della precedente valutazione finale di idoneità o inidoneità. La mancanza di tali elementi sarà segnalata dal dirigente dell'ufficio di appartenenza al Consiglio giudiziario che, ove condivide tale valutazione, non esprimerà un nuovo parere, ma si limiterà a richiamare il precedente parere formulato nel triennio e ad evidenziare l'insussistenza di diverse valutazioni. Si provvederà analogamente nel caso in cui l'interessato abbia comunque richiesto un parere pur essendo già stato espresso il parere stesso nel triennio. Invero, l'esigenza di assicurare l'attualità degli elementi conoscitivi sui quali fondare le determinazioni concernenti il conferimento di un ufficio direttivo suggerirebbe di richiedere l'aggiornamento del rapporto del dirigente e del parere del Consiglio giudiziario in presenza anche di elementi ulteriori e significativi rispetto al giudizio espresso in precedenza; tale esigenza, tuttavia, deve essere temperata con quella di segno contrario che impone, in questa fase, di evitare un ulteriore aggravio di lavoro per i dirigenti e per i Consigli giudiziari; si ritiene pertanto di richiedere la formulazione di un nuovo rapporto informativo e di un nuovo parere solo in presenza di elementi tanto significativi da condurre al mutamento del giudizio finale precedentemente espresso di idoneità ovvero di inidoneità al conferimento dell'ufficio direttivo. Per altro verso si è ritenuto di disciplinare questa ipotesi anche per garantire l'omogeneità della base conoscitiva relativa a ciascun candidato, evitando prassi difformi dei singoli Consigli giudiziari determinate, ad esempio, dal diverso carico di affari gravante su ciascuno di essi, salva comunque la facoltà della Commissione di chiedere in tali casi uno specifico parere al Consiglio giudiziario.

Infine, è stato attribuito al dirigente dall'ufficio l'onere di allegare al rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni concernenti il conferimento dell'ufficio direttivo il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza: l'aspirante dovrà dunque limitarsi a comunicare la domanda di partecipazione al concorso al dirigente, il quale, a sua volta, dovrà provvedere alla redazione del rapporto informativo e all'acquisizione del prospetto delle statistiche comparate; quest'ultimo adempimento dovrà essere assicurato dal dirigente anche nel caso in cui l'aspirante non richieda il parere *ex* 190 O.G. o il parere specifico per il conferimento di uffici direttivi.

Anche questa modifica è funzionale ad assicurare completezza ed omogeneità degli elementi conoscitivi relativi a ciascun candidato, sollecitando, in particolare, i dirigenti a predisporre gli strumenti organizzativi necessari alla tempestiva rilevazione delle statistiche comparate dei magistrati dell'ufficio.

3. Tempistica della fase del procedimento relativa alla formulazione dei pareri del Consiglio giudiziario.

Il testo vigente della circolare stabilisce che il Consiglio giudiziario o gli altri organi competenti formulino il parere prescritto entro venti giorni dalla richiesta dell'interessato, ossia entro un termine che, come la prassi testimonia univocamente, risulta del tutto inadeguato: al riguardo, la presente delibera opera una complessiva ridefinizione della fase del procedimento relativa alla formulazione del parere del Consiglio giudiziario.

Viene confermato l'onere in capo all'aspirante di richiedere lo specifico parere al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti: in virtù di tale onere, che si aggiunge a quello di comunicare la domanda al dirigente dell'ufficio, il Consiglio giudiziario sarà immediatamente investito della richiesta di formulazione del parere, in modo da assicurare, nelle more della trasmissione del rapporto informativo del dirigente, l'acquisizione dei documenti necessari (in particolare, dei precedenti pareri).

Vengono poi previsti due termini – rispettivamente, di venti e di sessanta giorni – dalla domanda dell'aspirante per la redazione del rapporto informativo del dirigente e per la formulazione del parere del Consiglio giudiziario. Si tratta di termini che, anche alla luce delle concrete prassi, risultano congrui: la loro osservanza, pur comportando un notevole impegno da parte degli organi indicati, sarà indispensabile per realizzare la necessaria accelerazione dei procedimenti per la copertura degli uffici direttivi.

Viene poi previsto un termine di quaranta giorni per la formulazione da parte del Consiglio giudiziario del parere *ex art.* 190 O.G., fermo restando il termine di venti giorni assegnato al dirigente per la redazione del rapporto informativo. Viene inoltre specificato che il parere *ex art.* 190 O.G. deve essere formulato sulla base dei criteri di cui alla circolare n. P-5157/2003 del 14 marzo 2003 (deliberazione del 13 marzo 2003).

Infine, è previsto che il Presidente della Corte di appello trasmetta con cadenza trimestrale i dati relativi ai pareri resi dal Consiglio giudiziario, con l'indicazione degli eventuali ritardi: in tal modo, il Consiglio verrà messo a conoscenza di eventuali situazioni di "sofferenza", in modo da apprestare i necessari rimedi.

Le modifiche si applicheranno ai concorsi di cui alle pubblicazioni successive all'approvazione della presente delibera.

Il Consiglio, pertanto,

delibera

di modificare i paragrafi 3 e 4 della circolare in materia di conferimento di uffici direttivi 7 luglio 1999 e succ. mod. secondo il testo allegato (all. 1). "

FONTI DI CONOSCENZA E DI VALUTAZIONE

Il merito e le attitudini sono desunti dai dati ricavabili da:

- a) fascicolo personale del magistrato, tenuto ai sensi della Circolare del Consiglio del 23.7.98;
- b) risultanze relative alla quantità ed alla natura del lavoro svolto;
- c) pareri dei Consigli giudiziari;
- d) relazioni documentate degli interessati, eventualmente contenenti riferimenti a progetti di organizzazione dell'ufficio richiesto;
- e) accertamenti, anche a mezzo audizione, effettuati dal Consiglio superiore nelle sue varie articolazioni o disposti dalla stessa Commissione Direttivi;
- f) audizioni personali dei magistrati aspiranti all'incarico;
- g) qualsiasi fatto ritenuto rilevante, risultante da atti del Consiglio o nella sua disponibilità, purché, in relazione allo stesso, sia stata garantita al magistrato interessato la possibilità di contraddittorio.

Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono sempre oggetto di valutazione.

Le condanne disciplinari sono di regola preclusive del conferimento dell'ufficio in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità ovvero della censura irrogata per fatti commessi nell'ultimo decennio.

A corredo della domanda, l'aspirante presenterà una concisa scheda di autorelazione contenente gli elementi utili ai fini delle valutazioni relative al conferimento dell'ufficio direttivo.

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO

Nel caso di vacanza di un ufficio direttivo per collocamento a riposo per raggiunto limite d'età del titolare, si procederà alla relativa pubblicazione sei mesi prima dell'inizio della vacanza stessa.

Nel caso in cui l'accoglimento della domanda determini il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, l'interessato ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario ovvero al Primo Presidente e al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, al Consiglio di Amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia, al Comitato di Presidenza del C.S.M., al Consiglio giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, il parere prescritto dall'art. 190 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, nel testo sostituito dall'art. 29 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449.

Detto parere dovrà essere espresso **entro quaranta** giorni dalla data della istanza e trasmesso immediatamente al Consiglio superiore con la indicazione della domanda cui esso si riferisce. Il parere sarà formulato sulla base dei criteri di cui alla circolare n. P-5157/2003 del 14 marzo 2003 – deliberazione del 13 marzo 2003.

In caso di magistrati fuori ruolo od in aspettativa per espletamento di mandato parlamentare, dovrà aversi riguardo alle ultime funzioni esercitate presso un ufficio giudiziario.

Il parere non è necessario nel caso in cui nel triennio precedente, computato dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, esso risulti già espresso sulla specifica idoneità del magistrato all'esercizio delle funzioni cui aspira.

Indipendentemente dal parere obbligatoriamente previsto dall'art. 190 Ordinamento giudiziario, l'interessato, qualora nel triennio anteriore alla data della vacanza non sia stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo analogo per funzione (giudicante o requirente) e grado a quello richiesto, ha l'onere di richiedere specifico parere al Consiglio giudiziario, o agli altri organi competenti, che lo esprimeranno entro **sessanta** giorni dalla data dell'istanza. **Il parere sarà corredato dalle valutazioni relative ai parametri sopra indicati e**, in particolare, delle valutazioni in ordine alle capacità organizzative dell'aspirante comunque desumibili e delle statistiche comparative relative al triennio e **sarà trasmesso** immediatamente al Consiglio superiore della magistratura con la indicazione dell'ufficio richiesto.

L'aspirante comunicherà altresì la domanda di partecipazione al concorso e la eventuale richiesta di parere ex 190 O.G. e/o di parere specifico per il conferimento di uffici direttivi al dirigente dell'ufficio di appartenenza che, nei successivi venti giorni, trasmetterà al Consiglio giudiziario un rapporto informativo contenente gli elementi utili alle valutazioni relative al passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa e/o al conferimento dell'ufficio direttivo; in particolare, il rapporto sarà corredato dal prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza.

Nello stesso termine provvederanno il Presidente della Corte di appello e il Procuratore Generale nei casi in cui l'aspirante diriga un ufficio giudicante o requirente.

Qualora nel triennio anteriore alla data della vacanza l'aspirante sia già stato valutato sotto i profili delle attitudini e del merito, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo analogo a quello richiesto, egli comunicherà la domanda di partecipazione al concorso al dirigente dell'ufficio di appartenenza che si limiterà a trasmettere il prospetto delle statistiche comparate relative al triennio anteriore alla data della vacanza. In tale caso, il dirigente dell'ufficio di appartenenza e il Consiglio giudiziario provvederanno alla redazione del rapporto informativo e alla formulazione del parere solo nell'ipotesi in cui risultino elementi che comportino la modifica della precedente valutazione finale di idoneità o inidoneità;

nell'ipotesi contraria, segnaleranno l'insussistenza di tali elementi, rispettivamente, al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Corte di appello comunicherà al Consiglio superiore della magistratura con cadenza trimestrale i dati relativi ai pareri resi dal Consiglio giudiziario oltre il termine di sessanta giorni.

In caso di passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti e viceversa, il Consiglio giudiziario o gli altri organi sopra richiamati dovranno, nell'unico parere, esprimersi sia sul tramutamento di funzioni, sia sulle attitudini e sul merito in relazione all'ufficio da ricoprire.

Nessun parere è richiesto nel caso il candidato eserciti le funzioni direttive di Procuratore Generale e di Presidente aggiunto presso la Corte di Cassazione, nonché di Presidente del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Contestualmente alla presentazione della domanda di conferimento dell'incarico, devono essere prodotti i pareri previsti dalla presente circolare ovvero deve essere attestata l'avvenuta richiesta dei medesimi.

Anche fine di non ritardare l'espletamento della procedura di copertura del posto, non saranno presi in considerazione pareri richiesti dall'interessato oltre il termine di presentazione della domanda. Viceversa, non potrà farsi ricadere sull'aspirante il ritardo nell'inoltro del parere stesso tempestivamente richiesto.

L'eventuale documentazione a sostegno della domanda deve essere presentata, anche solo in copia fotostatica, contestualmente alla domanda stessa ovvero richiamata indicando specificatamente eventuali precedenti domande (anteriori, al massimo, di tre anni rispetto alla data di vacanza dell'ufficio da conferire) alla quale i documenti richiamati risultano allegati.

In ragione del prevalere delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione alla sollecita copertura dei posti direttivi vacanti, i concorsi per il conferimento di uffici direttivi sono reciprocamente indipendenti: pertanto, le eventuali preferenze espresse dallo stesso magistrato che abbia proposte più domande non ritardano l'espletamento dei concorsi, né obbligano il Consiglio alla valutazione delle stesse. La regolarità delle procedure sarà assicurata, salvo motivate ragioni che suggeriscano l'adozione di criteri diversi, trattando le stesse secondo l'ordine temporale delle vacanze.

I candidati agli incarichi direttivi dovranno impegnarsi a risiedere e domiciliare nell'ambito del distretto dov'è ubicata la sede messa a concorso.

La proposta di conferimento dell'ufficio direttivo formulata dalla commissione prima dell'invio al concerto del Ministro viene comunicata all'interessato a mezzo di telefax trasmesso al suo ufficio di appartenenza che, con lo stesso mezzo, darà conferma dell'avvenuto adempimento, specificandone la data.

In considerazione del preminente interesse pubblico alla sollecita copertura del posto vacante, l'eventuale revoca della domanda di conferimento dell'incarico dovrà pervenire al Consiglio a mezzo telefax entro tre giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma e, comunque, non comporta la rideterminazione della fascia di anzianità, così come ogni altro caso di revoca intervenuta dopo la formulazione della proposta. Trascorso il predetto termine di tre giorni, la revoca potrà essere accolta solo per sopravvenute, eccezionali e documentate ragioni di salute, di servizio o familiari.

La revoca della revoca non produce effetti, rimanendo ferma la perdita della qualità di parte del concorso.

